

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il **Museo delle Civiltà**, con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), P.zza Guglielmo Marconi 14, Codice Fiscale 97901500583, rappresentato dal Direttore dott. Andrea Viliani, nato a Casale Monferrato (AL) il 15.05.1973, domiciliato per la carica presso il Museo stesso;

e

il **Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia** (nel seguito denominato **ETRU**), con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), Piazzale di Villa Giulia 9, Codice Fiscale 97875240588, rappresentato dal Direttore dott. Valentino Nizzo, nato a Todi (PG) il 30.09.1975, domiciliato per la carica presso la sede del Museo stesso;

e

l'**Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale** (nel seguito denominato **ICPI**), con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), P.zza Guglielmo Marconi 10, Codice Fiscale 80190470585, rappresentato dal Direttore prof. Leandro Ventura, nato a Roma il 5.08.1963, domiciliato per la carica presso l'ICPI;

e

l'**Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo – Consiglio Nazionale delle Ricerche** (nel seguito denominato **IRISS CNR**), con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via Cardinale Guglielmo Sanfelice, 8 Codice Fiscale 80054330586, rappresentato dal Direttore Prof. Massimo Clemente, nato a Napoli il 02.09.1962, domiciliato per la carica presso l'Istituto;

e

l'Associazione Culturale Paleoes - EXTAD (nel seguito denominata **PALEOES**), con sede in Roma (RM), via Carlo Arturo Jemolo 312, Codice Fiscale 97822210585, rappresentata dal Dott. Massimo Massussi, Codice Fiscale MSSMSM69L23H501L, nato a Roma il 23/07/1969, nella sua qualità di Presidente/legale rappresentante;
di seguito denominate congiuntamente **Parti**

PREMESSO CHE

- il Museo delle Civiltà, l'ETRU, l'ICPI, l'IRISS CNR intendono collaborare, mediante l'utilizzo di proprie risorse, con Paleoes allo svolgimento dell'edizione 2022 dell'evento Archeofest®, Festival di Archeologia Sperimentale, e agli altri appuntamenti a esso correlati.

CONSIDERATO CHE

- l'interazione culturale e operativa tra i soggetti sopra menzionati, i quali vantano ognuno nei propri specifici settori significative tradizioni che possono reciprocamente integrarsi, potrà comportare importanti vantaggi sul piano della divulgazione scientifica, dello sviluppo della ricerca e della valorizzazione dell'eredità culturale,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del Protocollo d'intesa

Realizzazione della manifestazione di Archeologia Sperimentale denominata Archeofest® nei seguenti periodi e nelle seguenti sedi:

- 21 ottobre 2022 Riunione della Rete Faro Italia, presso l'ETRU;
- 22-23 ottobre 2022 "Archeofest®", presso il Museo delle Civiltà.

La collaborazione comporta la messa a disposizione di personale, di attrezzature e l'eventuale ricerca di risorse economiche per sostenere le manifestazioni organizzate in base al presente protocollo d'intesa.

Saranno inoltre resi disponibili da parte degli enti coinvolti degli spazi idonei, nelle date e per le attività da definire in dettaglio, senza corresponsione di canone, trattandosi di eventi di riconosciuto comune interesse.

Art. 2 - Modalità di attuazione e collaborazione fra le parti

Possono formare oggetto delle attività previste dal presente Protocollo d'intesa le tematiche di interesse comuni tra le parti di carattere sia teorico che sperimentale.

Le aree identificate di comune interesse sono:

1. valorizzazione dell'eredità culturale e divulgazione scientifica mediante Archeologia Sperimentale, Archeologia Partecipata, Pubblica ed Etnoarcheologia;
2. educazione e didattica museale;
3. organizzazione di eventi scientifici;
4. divulgazione dei risultati.

Rientra nel presente Protocollo d'intesa la possibilità di definire e realizzare eventuali altri appuntamenti collegati alla presente manifestazione destinati alla comunità scientifica e a un pubblico di non addetti ai lavori.

L'eventuale coinvolgimento nelle attività in discorso di altri partner di natura pubblica o privata, diversi dalle Parti, dovrà essere condiviso tra le stesse, a prescindere che si tratti di impegni onerosi o a titolo gratuito.

Per una corretta esecuzione del Protocollo d'intesa e al fine di coordinare congiuntamente le attività nell'ambito del presente Protocollo, si individuano sin da ora i Responsabili per ciascuna parte:

per il **Museo delle Civiltà**, il dott. Paolo Boccuccia;

per il **Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia**, la dott.ssa Romina Laurito;

per l'**Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale**, il dott. Leandro Ventura;

per l'**Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo – Consiglio Nazionale delle Ricerche**, la dott.ssa Eleonora Giovane di Girasole;
per **Paleoes – EXTAD**, il dott. Massimo Massussi.

Art. 3 - Obblighi delle Parti

Ciascuna **Parte** si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza, come meglio definite secondo quanto esplicitato agli artt. 1 e 2, con la massima cura e diligenza;
- a tenere informate le altre **Parti** sulle medesime attività effettuate.

Art. 4 - Oneri connessi all'attuazione dell'accordo

Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte. La presente convenzione non comporta alcun onere per ciascuna parte in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione da un'altra parte, tranne che per eventuali protrazioni dell'orario di apertura delle sedi del Museo delle Civiltà durante la manifestazione Archeo-fest® (22-23 ottobre 2022), che potranno comportare pagamento in conto terzi del personale necessario da parte di Paleoes – EXTAD.

Art. 5 - Durata dell'accordo

Il presente protocollo d'intesa avrà durata di un anno, a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti.

Art. 6 - Modifiche

Qualsiasi modifica del presente protocollo d'intesa dovrà essere concordata tra le parti mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte delle stesse.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente protocollo d'intesa.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del suddetto D.Lgs. e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia oltre agli obblighi di confidenzialità sussistenti tra i Soggetti Attuatori, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 8 - Sicurezza sul lavoro

Ciascuna Parte assicura e garantisce la conformità alla normativa, in tema di sicurezza e salute individuale e collettiva sui luoghi di lavoro, dei locali e delle

attrezzature messi reciprocamente a disposizione e provvederà autonomamente alle necessarie coperture assicurative per il proprio personale, nonché agli adempimenti posti a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. 81/08.

Le Parti si impegnano a scambiarsi le informazioni e la documentazione necessaria al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le attività di informazione e formazione sono assicurate dai rispettivi datori di lavoro, eventualmente coordinando quelle comuni.

Art. 9 - Divulgazione e utilizzazione dei risultati

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.

Art. 10 - Diritto d'immagine

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 107-109 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali, e/o pubblicitari.

Art. 11 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile superare in questo modo la vertenza, per qualsiasi controversia in ordine alla esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di Roma.

Art. 12 - Esecutività

Il presente atto diventa esecutivo ed impegna le Parti, secondo le modalità indicate nei precedenti articoli, contestualmente alla sua sottoscrizione.

Il presente atto è redatto e sottoscritto dalle Parti

Roma _____

Museo delle Civiltà

Il Direttore Dott. Andrea Viliani

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Il Direttore Dott. Valentino Nizzo

Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale,

Il Direttore Prof. Leandro Ventura

Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo – Consiglio

Nazionale delle Ricerche

Il Direttore Prof. Massimo Clemente

Associazione Culturale Paleoes - EXTAD

Il Presidente Dr. Massimo Massussi